



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 18/12/2019

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto, del mese di Dicembre alle ore 18:05, nella Sala delle Adunanze Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Piazza Marconi, n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale sessione ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, del quale all'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	FERRI LORENZO	SI
CONSIGLIERE	BELLISARIO ADRIANA	SI
CONSIGLIERE	DI ROSARIO CRISTIAN	SI
CONSIGLIERE	DI STEFANO CRISTINA	--
CONSIGLIERE	DI FEBO PARIDE	SI
CONSIGLIERE	ANSELMI ANGELO	SI
CONSIGLIERE	FALONE MASSIMILIANO	SI
CONSIGLIERE	EPIFANI SANDRO	SI
CONSIGLIERE	TATONE CLAUDIA	SI
CONSIGLIERE	DI GIANDOMENICO PIERINO	--
CONSIGLIERE	DI CLEMENTE CESARE	--
CONSIGLIERE	GAUDIELLO ALESSIO	--
CONSIGLIERE	MATTIOLI MATTEO	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. **il Segretario Generale Dott. DI EUGENIO LUCA.**

Assume la Presidenza **ANSELMI ANGELO**, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 9 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. ...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018.

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

RICHIAMATI:

- la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs.19 agosto 2016, n 175, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/10/2017;

- la revisione ordinaria delle società partecipate, ex art. 20 del T.U.S.P., approvato con delibera del Giunta Comunale n. 107 del 28.12.2018.

CHIARITO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

SOTTOLINEATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

EVIDENZIATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cappelle sul Tavo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO PRESENTE del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

SPECIFICATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tenuto conto che le partecipazioni direttamente detenute sono:

- ACA S.p.A. in House Providing;
- Ambiente S.p.A.;
- Terre Pescaresi soc. consortile a r.l.

PRECISATO, in merito alla **soc. ACA S.p.A. in House Providing**:

- Il Comune detiene una quota pari all'1,45%. Trattasi di una Società a totale partecipazione pubblica costituita dai Comuni dell'Ambito territoriale di gestione del Servizio Idrico integrato (ATO, attualmente ERSI della Regione Abruzzo). La società gestisce i servizi di rete idrica e fognaria e gestione del depuratore delle acque reflue fognarie. La partecipazione rientra dunque tra quelle detenibili in quanto la società "produce un servizio di interesse generale" ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a), nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 9/2011. La società si trova in situazione di concordato preventivo in continuità dal 2013. Se ne propone dunque il **mantenimento**.

ACCLARATO , in merito alla **soc. Ambiente s.p.a. in house providing**:

- Il Comune di Cappelle sul Tavo detiene una quota di 2,74 %. Le attività di cui all'oggetto sociale riguardano la gestione dei rifiuti di cui Ciclo Integrato dei Rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 (raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani), e dunque rientrano tra quelle di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) - servizi di interesse generale. La società altresì svolge le funzioni di centrale unica di committenza, a seguito di modifica dello Statuto e dell'oggetto sociale del 25.10.2015. la società ha la proprietà della Piattaforma di tipo B di Loreto Aprutino, per il trattamento del vetro, che risulta annoverata nel Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGS) di cui alla L.R. 45/07 (e ss.mm. L.R. 36/2013), riconosciuto dalla Regione Abruzzo di valenza strategica per il recupero dei rifiuti urbani del territorio.

La società ha svolto servizi per il Comune di Cappelle sul Tavo da ultimo negli anni 2015/2016, quale centrale unica di committenza, per la procedura di

gara per l'affidamento del servizio di trattamento e smaltimento dei RR.SS.UU; nel frattempo il Comune di Cappelle sul Tavo ha affidato il servizio a ditta esterna – Global service coop. Soc. – all'esito di procedura di gara aperta per la durata di 7 anni, con contratto rep. 477 del 24.04.2016.

Dunque attualmente la società Ambiente spa non svolge direttamente o indirettamente alcun servizio per questo ente. Nel rispetto della normativa di riferimento ivi esaminata, questo ente ritiene comunque di proporre il **mantenimento** della partecipazione, al fine di partecipare in tal modo al processo di messa a sistema dell'intera filiera della raccolta dei rifiuti, al momento della piena operatività dell'AGIR, che effettuerà la ricognizione delle società e degli impianti operanti, e quindi il funzionamento delle piattaforme e stazioni ecologiche, e a tal fine, in considerazione della possibilità di ottimizzazione delle dotazioni di proprietà della partecipata, già accreditate per il recupero e valorizzazione dei rifiuti stessi.

La società Ambiente spa detiene altresì il 51% della **società Ecologica s.r.l.**, che esercita attività di raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Spoltore in regime di proroga sino al 31.12.2017. A tale riguardo si proporrà alla società Ambiente la **dismissione** al termine del contratto in essere.

PRECISATO, in merito alla **società consortile a r.l. "Terre Pescaresi"**:

- Il Comune di Cappelle sul Tavo detiene una quota dello 0,90. Trattasi di un Gruppo di Azione Locale G.A.L. per la realizzazione di progetti di sviluppo locale, per la valorizzazione dei comuni del territorio della Provincia di Pescara, che attua progettazione per gli ambiti e comuni di detto territorio sottoposti a finanziamento. Si ricorda che ai sensi dell'art. 4 comma 6 "*è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*", nonché si richiama l'art. 26 comma 2 per cui "*L'[articolo 4 del presente decreto](#) non è applicabile alle società elencate nell'[allegato A](#), nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea*"; dunque è intendimento di questo ente **mantenere** la partecipazione nel G.A.L. al fine di partecipare ad occasioni di finanziamento di progetti per il proprio territorio finanziati da fonti europee e partecipare a progetti di innovazione per lo sviluppo sostenibile in raccordo con altri comuni, e con le istituzioni Provincia e Regione Abruzzo.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi ,in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Mattioli) legalmente espressi.

DELIBERA

1.Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Cappelle sul Tavo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione.

3.di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.

4.di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B).

5.di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

6.di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0, astenuto n. 1 (Mattioli) legalmente espressi, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 987 del 13/12/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile BREGGIA ANNA in data 13/12/2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 987 del 13/12/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Settore BREGGIA ANNA in data 13/12/2019.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
ANSELMI ANGELO

Segretario Generale
Dott. DI EUGENIO LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Cappelle sul Tavo all'Albo Pretorio online del Comune di Cappelle sul Tavo il giorno 28/12/2019 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 12/01/2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott. DI EUGENIO LUCA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott. DI EUGENIO LUCA

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

PROVINCIA DI PESCARA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 04/10/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	diretta	GESTIONE DEL S.I.I.	1,45
AMBIENTE S.P.A.	diretta	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IVI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPAINTI, LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, LA RACCOLTA E IL TRASPORTO	2,74
TERRE PESCARESI SOC. CONSORT. A R.L.	diretta	G.A.L. PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE	0,90

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura

di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 04/10/2017, questo Comune ha provveduto *a eseguire* una ricognizione delle *attività* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. La ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione.

Per quanto riguarda altresì le partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

In merito alla soc. ACA S.p.A. in House Providing:

Il Comune detiene una quota pari all'1,45%. Trattasi di una Società a totale partecipazione pubblica costituita dai Comuni dell'Ambito territoriale di gestione del Servizio Idrico integrato (ATO, attualmente ERSI della Regione Abruzzo). La società gestisce i servizi di rete idrica e fognaria e gestione del depuratore delle acque reflue fognarie. La partecipazione rientra dunque tra quelle detenibili in quanto la società "produce un servizio di interesse generale" ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a), nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 9/2011. La società si trova in situazione di concordato preventivo in continuità dal 2013. Se ne propone dunque il mantenimento.

In merito alla soc. Ambiente s.p.a. in house providing:

Il comune detiene una quota di 2,74 %. Le attività di cui all'oggetto sociale riguardano la gestione dei rifiuti di cui Ciclo Integrato dei Rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 (raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani), e dunque rientrano tra quelle di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) - servizi di interesse generale. La società altresì svolge le funzioni di centrale unica di committenza, a seguito di modifica dello Statuto e dell'oggetto sociale del 25.10.2015. la società ha la proprietà della Piattaforma di tipo B di Loreto Aprutino, per il trattamento del vetro, che risulta annoverata nel Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGS) di cui alla L.R. 45/07 (e ss.mm. L.R. 36/2013), riconosciuto dalla regione Abruzzo di valenza strategica per il recupero dei rifiuti urbani del territorio.

La società ha svolto servizi per il comune di Cappelle da ultimo negli anni 2015/2016, quale centrale unica di committenza, per la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trattamento e smaltimento dei RR.SS.UU; nel frattempo il Comune ha affidato il servizio a ditta esterna – Global service coop. Soc. – all'esito di procedura di gara aperta per la durata di 7 anni, con contratto rep. 477 del 24.04.2016.

Dunque attualmente la società Ambiente spa non svolge direttamente o indirettamente alcun servizio per questo ente. Nel rispetto della normativa di riferimento ivi esaminata, questo ente ritiene comunque di proporre il mantenimento della partecipazione, al fine di partecipare in tal modo al processo di messa a sistema dell'intera filiera della raccolta dei rifiuti, al momento della piena operatività dell'AGIR, che effettuerà la ricognizione delle società e degli impianti operanti, e quindi il funzionamento delle piattaforme e stazioni ecologiche, e a tal fine, in considerazione della possibilità di ottimizzazione delle dotazioni di proprietà della partecipata, già accreditate per il recupero e valorizzazione dei rifiuti stessi.

La società Ambiente spa detiene altresì il 51% della società Ecologica s.r.l., che esercita attività di raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Spoltore in regime di proroga sino al 31.12.2017. A tale riguardo si proporrà alla società Ambiente la dismissione al termine del contratto in essere.

In merito alla società consortile a r.l. "Terre Pescaresi":

Il comune detiene una quota dello 0,90. Trattasi di un Gruppo di Azione Locale G.A.L. per la realizzazione di progetti di sviluppo locale, per la valorizzazione dei comuni del territorio della Provincia di Pescara, che attua progettazione per gli ambiti e comuni di detto territorio sottoposti a finanziamento. Si ricorda che ai sensi dell'art. 4 comma 6 "è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014", nonché si richiama l'art. 26 comma 2 per cui "L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea"; dunque è intendimento di questo ente mantenere la partecipazione nel G.A.L. al fine di partecipare ad occasioni di finanziamento di progetti per il proprio territorio finanziati da fonti europee e partecipare a progetti di innovazione per lo sviluppo sostenibile in raccordo con altri comuni, e con le istituzioni Provincia e Regione Abruzzo.

4. CONCLUSIONI

La ricognizione effettuata, pertanto, **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

Cappelle sul Tavo, 18/12/2019

Il Responsabile

Dott. Ssa Anna Breggia

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Visualizza la lista dei codici ateco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
91015370686	A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING	Italia	Società per azioni	E.36, E.37	1,45%	0%
91018080688	AMBIENTE S.P.A.	Italia	Società per azioni	E.38	2,74%	0%
01636690685	TERRE PESCARESI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Italia	Società consortile a responsabilità limitata	M.70.22.09, J.58.11, M.70.21, M.72.19	0,9%	0%